



Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

**U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI**

Oggetto: *Procedura aperta per l'appalto del servizio di registrazione ed elaborazione dati delle ricette mediche spedite in regime di assistenza farmaceutica diretta e relativa archiviazione fisica. CIG 5732426395.*

CHIARIMENTI

In relazione ai quesiti posto da alcuni operatori economici in merito alla procedura in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito: Il Disciplinare Tecnico della procedura in oggetto, a pagina 21, punto 1, individua quale parametro per l'attribuzione di un massimo di 5 punti per la qualità l'elemento "ESPERIENZA SPECIFICA" < **Sulla base delle certificazioni rilasciate dalle ASL, numero di ricette trattate in più nel triennio 2011-2013, rispetto al minimo richiesto quale requisito soggettivo** >. Coerentemente a tale parametro, l'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto richiede la presentazione, nella busta contenente la Documentazione Tecnica la presentazione di < **Certificazioni rilasciate da Aziende Sanitarie presso le quali l'operatore economico ha effettuato il servizio di registrazione ed elaborazione ricette farmaceutiche, nel triennio 2011 - 2013. Le certificazioni devono attestare per ciascun anno: il numero di ricette trattate e la qualità del servizio riscontrata** >. In merito alla validità e utilizzabilità delle Certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, l'art. 40 del DPR 445/2000 come novellato dall'art. 15, c. 1, Legge 183/2011 testualmente dispone che : < **Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000** >. L'operatore economico chiede di essere autorizzato alla prova del requisito di cui sopra per tramite di dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e, ove non fosse possibile, allegare le attestazioni rilasciate dagli Enti Pubblici, consentirne la prova del detto requisito mediante la produzione delle singole copie delle fatture debitamente quietanzate con le disposizioni di pagamento ad attestazione della loro corretta esecuzione.

Risposta: Alla luce di quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale ("Per quanto non espressamente disposto, si applica la normativa vigente in materia"), si chiarisce che:

- a) Le Certificazioni richieste dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto per la valutazione del parametro "ESPERIENZA SPECIFICA" , di cui a pagina 21, punto 1, del Disciplinare Tecnico della procedura in oggetto, potranno essere sostituite, in sede di ammissione alla gara, da dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, purché tali dichiarazioni riportino tutti i dati richiesti dal bando di gara ossia il numero di ricette elaborate nel triennio 2011 – 2013, la qualità riscontrata, gli importi, le date e l'esatta identificazione dell'Ufficio competente delle ASL presso le quali i servizi sono stati eseguiti.

Tutto ciò, fatta salva la successiva verifica da parte della stazione appaltante nei modi e forme di legge consentiti.



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

Quesito: *con riferimento all'art. 3, lettera i) del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede conferma che in caso di partecipazione alla procedura da parte di raggruppamenti temporanei di imprese dei quali il requisito è posseduto per intero dalla Capogruppo, le società mandanti possano non essere in possesso della percentuale prevista dalla propria quota di partecipazione al raggruppamento svolgendo le stesse esclusivamente il servizio di archiviazione fisica della documentazione oggetto di gara. Diversamente si chiede di confermare la possibilità dell'istituto dell'avvalimento in ATI (fra le società partecipanti al medesimo raggruppamento)*

Risposta: Il requisito in questione concerne la dimostrazione della capacità tecnica dell'operatore economico ai sensi dell'art. 42, c. 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e afferisce, come espressamente previsto, il servizio oggetto d'appalto ossia il servizio di registrazione ed elaborazione dati delle ricette mediche e relativa archiviazione fisica.

In merito al quesito posto si conferma l'ultimo capoverso dell'art. 3, lettera i) del C.S.A. : *< In caso di RTI/Consorzio la capogruppo deve avere effettuato, nel triennio 2011 – 2013, con un unico contratto presso un'Azienda Sanitaria, il servizio oggetto d'appalto per un numero di ricette pari ad almeno il 60% e la rimanente parte deve essere stata svolta cumulativamente dalla/e associata/e >*.

Per quanto attiene invece la possibilità dell'istituto dell'avvalimento in ATI, fra società partecipanti al medesimo RTI, detta possibilità è vietata dall'art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006 che testualmente dispone: *< In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*

Quesito: *con riferimento al Documento tecnico 5.6) del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede di poter produrre dettagliata relazione tecnica sulle funzionalità del software e non le specifiche di progettazione e l'architettura del che rappresentano proprietà intellettuale dell'Azienda produttrice e pertanto possono risultare coperte da clausole di riservatezza industriale.*

Risposta: con riferimento al documento tecnico punto 5.6) del Capitolato Speciale, l'operatore economico dovrà presentare relazione dettagliata sulle funzionalità del software offerto, tale da consentire alla Commissione un'adeguata valutazione. L'operatore economico potrà precisare, nel documento tecnico di riferimento, il divieto di divulgazione, qualora detta relazione contenga notizie relative a diritti di proprietà intellettuale e/o riservatezza industriale. L'amministrazione, a norma di quanto disposto dall'art. 42, c. 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., terrà conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

F.to

Il responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Luca Pagnotta

F.to

Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Giuliana Gioffré